

	Allegato B al mio Atto N. 4020 di Repertorio N. 1857 di Raccolta	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"ACCADEMIA DEI FORTUNATI APS ETS"	
	Titolo I	
	Costituzione e scopi	
	ART. 1) - Denominazione-sede-durata	
	È costituita ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 ("Codice del Terzo settore" d'ora innanzi "CTS") in forma di associazione non riconosciuta	
	l'Associazione di promozione sociale denominata ""ACCADEMIA DEI FORTUNATI Associazione di Promozione Sociale Ente Terzo Settore", in forma	
	abbreviata "ACCADEMIA DEI FORTUNATI APS ETS".	
	L'Associazione ha sede legale nel Comune di L'Aquila.	
	L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta	
	modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva	
	comunicazione agli uffici competenti.	
	L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	ART. 2) - Scopi	
	L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività	
	istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della	
	partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più	
	attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di	
	terzi.	

	Essa opera nei seguenti settori:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo	
	2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai	
	sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	c) formazione universitaria e post-universitaria;	
	d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;	
	f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso;	
	g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non	
	inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione,	
	di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come	
	un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica	
	svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un	
	accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al	
	mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in	
	favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro	
	sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da	
	permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i	

	diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.	
	ART. 3) - Attività	
	Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:	
	a) promuovere la cultura e l'arte, anche attraverso campagne di sensibilizzazione di	
	carattere sociale ed in particolare intende:	
	b) tutelare, promuovere e valorizzare cose d'interesse artistico e storico, comprese	
	le biblioteche;	
	c) ricercare, promuovere e valorizzare la storia delle arti performative del territorio	
	nei secoli passati in funzione dello sviluppo della sensibilità artistica e del	
	benessere personale e sociale;	
	d) sensibilizzare alla cultura teatrale, musicale e coreutica attraverso	
	l'organizzazione di seminari, convegni o altre attività e la produzione di apposite	
	pubblicazioni	
	e) erogare, sia agli associati che ai terzi, borse di studio, assegni di ricerca e	
	finanziamenti per progetti qualificati finalizzati agli obiettivi dell'Associazione;	
	f) promuovere interazioni e scambi culturali con istituzioni pubbliche e private,	
	anche straniere, che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione.	
	g) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre	
	pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere	
	multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività	
	dell'Associazione;	
	h) promuovere e curare l'inserimento di nuovi volontari all'interno delle attività	
	svolte dall'Associazione;	
	i) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di	
	raccolta fondi, al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione;	

	l) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro	
	social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali	
	dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di	
	nuovi volontari;	
	m) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro,	
	anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità analoghe o affini a quelli	
	dell'Associazione;	
	n) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale,	
	nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione,	
	anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;	
	o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma	
	comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità	
	istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.	
	L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività	
	diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e	
	strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e	
	dalle disposizioni attuative dello stesso.	
	L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e	
	nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti	
	attuativi dello stesso.	
	Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad	
	altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti	
	pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
	Titolo II	

	Norme sul rapporto associativo	
	ART. 4) - Norme sull'ordinamento interno	
	L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari	
	opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative	
	sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	ART. 5) - Associati	
	Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula	
	dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che secondo lo statuto e la	
	normativa applicabile sono ammessi a parteciparvi come associati fintanto che non	
	si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.	
	Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le	
	associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della	
	stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.	
	Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti	
	senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.	
	Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro	
	soggetto delegato dall'organo Direttivo.	
	La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso,	
	esclusione, morte o estinzione dell'associato.	
	L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone	
	fisiche oppure di almeno tre associazioni di promozione sociale.	
	ART. 6) - Procedura di ammissione	
	Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta	
	domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere	

	sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si	
	impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad	
	osservare le disposizioni che saranno emanate dall'organo direttivo e	
	dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio	
	Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice	
	fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli	
	eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi associativi.	
	Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni	
	dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di	
	interesse generale svolte.	
	L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta)	
	giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli	
	associati.	
	L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per	
	iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della	
	deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea	
	ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo	
	raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;	
	l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di	

	ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il	
	diritto al contraddittorio.	
	ART. 7) – Categorie di Soci	
	Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:	
	a) associati fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione	
	dell'associazione, i quali sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo;	
	b) associati ordinari, coloro che successivamente alla costituzione vengono	
	ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.	
	ART. 8) - Diritti e doveri degli associati	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato	
	attivo e passivo;	
	b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di	
	parteciparvi;	
	c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve	
	presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale	
	provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di	
	visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona	
	indicata dall’organo direttivo.	
	L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro	
	iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il	
	versamento della quota associativa, ove dovuto.	
	Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione,	
	tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi	

	sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati	
	annualmente dal Consiglio direttivo.	
	ART. 9) - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario.	
	Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante	
	comunicazione scritta all'organo direttivo. Il recesso ha effetto immediato;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio direttivo comunica tale obbligo	
	a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.	
	L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi	
	dell'art.7 del presente Statuto.	
	c) morte o estinzione giuridica o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di	
	legge (in caso di persona giuridica);	
	d) esclusione deliberata dall'Assemblea per giusta causa.	
	L'associato può essere escluso dall'Associazione per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni	
	degli organi sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.	
	Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere	
	motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni	

	dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre	
	appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'organo	
	direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il	
	ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla	
	data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea	
	il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea	
	ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione	
	si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non	
	ha diritto di voto.	
	L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote	
	associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	ART. 10) - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e	
	che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per	
	fini di solidarietà.	
	L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non	
	associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le	
	malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal	

	beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente	
	sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione	
	ed entro i limiti stabiliti dall'organo direttivo.	
	ART. 11) - Dei volontari e delle persone retribuite	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di	
	cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei	
	volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.	
	Titolo IV	
	Organi sociali	
	ART. 12 - Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni	
	di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.	
	ART. 13) - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di	

	convocazione e funzionamento	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli	
	associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.	
	Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi	
	rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e	
	firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse	
	al massimo 2 (due) deleghe per associato.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera	
	del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un	
	quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione	
	dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della	
	richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini	
	indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza	
	ritardo alla convocazione dell'Assemblea.	
	La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email	
	almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il	
	luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli	
	argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere	
	fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i	
	partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo	

	simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati	
	e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso	
	della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa	
	dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione	
	saranno valide.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.	
	Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il	
	verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	ART. 14) - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'organo direttivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto	
	dall'organo direttivo;	
	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'organo direttivo;	
	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;	
	e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente	
	nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo	
	settore;	
	f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione	
	dall'Associazione;	

	g) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti	
	predisposti dall’organo direttivo per il funzionamento dell’Associazione;	
	h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi	
	dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	i) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo	
	esame da parte del Organo direttivo o da altro organo sociale.	
	L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la	
	presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente	
	costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
	Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli	
	associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.	
	ART. 15) - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	È compito dell’Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione	
	dell’Associazione.	
	Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione	
	dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente	
	costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è	
	validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio,	
	l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con	

	il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	ART. 16) - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il	
	versamento della eventuale quota associativa annuale.	
	Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio	
	segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per	
	l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le	
	persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	ART. 17) – Consiglio direttivo: composizione e durata in carica	
	Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto	
	dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota	
	associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 10 (dieci) a	
	17 (diciassette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei	
	successivi rinnovi.	
	Quando il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è per decisione	
	dell'Assemblea dei soci pari a 15 (quindici), 6 (sei) di essi sono nominati	
	rispettivamente dalle seguenti Istituzioni:	
	a. Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”;	
	b. Accademia di Belle Arti di L'Aquila;	
	c. Accademia Medica della Provincia dell'Aquila “Salvatore Tommasi” ONLUS;	
	d. Università degli Studi dell'Aquila;	
	e. Comune di L'Aquila;	
	f. Teatro Stabile d'Abruzzo.	
	Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto,	

	l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi.	
	I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il tutto salvo diversa	
	determinazione al momento della nomina.	
	Dalla nomina a consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere non	
	consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	ART. 18) – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e	
	di voto	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta	
	egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo)	
	dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai	
	Consiglieri (anche a mezzo mail) almeno 4 (quattro) giorni prima della data della	
	riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso,	
	saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le	
	stesse modalità previste per l'Assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere	
	individuato tra i presenti.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la	

	maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza	
	dei presenti. Non sono ammesse deleghe.	
	Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti	
	le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal	
	Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato	
	nella sede dell'Associazione.	
	ART. 19) - Competenze del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli	
	associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento	
	dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;	
	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con	
	collaboratori e consulenti esterni;	

	j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;	
	k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;	
	l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere	
	secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;	
	m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto	
	o dai regolamenti interni;	
	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione	
	delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento	
	dell’Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di	
	compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.	
	Un terzo dei componenti dell’organo amministrativo deve essere necessariamente	
	scelto tra i soci fondatori.	
	ART. 20) - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte	
	a terzi e in giudizio.	
	Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.	
	La carica di Presidente può essere revocata dall’organo direttivo con le stesse	
	modalità previste per l’elezione.	
	La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante	
	comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento	
	dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi	
	degli associati che dei terzi;	

	b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 30	
	(trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;	
	d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.	
	In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.	
	In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo	
	conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	ART. 21)- Segretario e Tesoriere	
	Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le	
	mansioni a questo delegate dal Consiglio direttivo o dal Presidente.	
	Coadiuvare il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono	
	necessarie ed opportune per l'amministrazione della Associazione.	
	Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi	
	collegiali della Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo.	
	La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla	
	normativa applicabile oppure quando il Presidente ne richieda comunque la	
	presenza.	
	Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, effettua le verifiche	
	contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; predispone la bozza del bilancio	
	d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio direttivo.	
	ART. 22) - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio	
	Direttivo	
	La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento	

	contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi	
	statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi	
	dell'Associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause	
	previste dall'art.9 del presente Statuto.	
	Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi	
	indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione	
	attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo	
	svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima	
	Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se	
	confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio	
	Direttivo vigente.	
	Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero	
	Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il	
	Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30	
	(trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del	
	Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati	
	rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.	
	ART. 23) - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e	
	funzionamento	
	L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto	
	dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.	
	L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è	
	rieleggibile.	

	Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto	
	nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato	
	nella sede dell'Associazione.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada	
	dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello	
	stesso tramite una nuova elezione da parte della prima Assemblea utile successiva	
	alla decadenza.	
	Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice	
	civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed	
	imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.	
	ART. 24) - Competenze dell'organo di controllo	
	È compito dell'organo di controllo:	
	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione;	
	b) vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;	
	c) esercitare il controllo contabile;	
	d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;	
	e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale	
	dà atto degli esiti di tale monitoraggio;	
	f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e	
	dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.	

	Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo	
	può esercitare anche la revisione legale dei conti.	
	L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione	
	rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	L'incarico dell'organo di controllo è gratuito. Al controllore spetta soltanto il	
	rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del compito	
	affidatogli.	
	ART. 25) - Responsabilità degli organi sociali	
	Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione	
	stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e	
	per conto dell'Associazione.	
	I Consiglieri, il componente dell'organo di controllo (qualora nominato),	
	rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli	
	associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle	
	società per azioni, in quanto compatibili.	
	Titolo V	
	I libri sociali	
	ART. 26) - Libri sociali e registri	
	L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	

	di controllo, qualora questo sia stato nominato.	
	L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	
	Titolo VI	
	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	
	ART. 27) - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	
	Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
	ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	ART. 28) - Risorse economiche	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo	
	svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice	
	del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme	

	competenti in materia.	
	L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo direttivo e	
	intestato all'Associazione.	
	ART. 29) - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del	
	bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.	
	Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione	
	negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione	
	ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	ART. 30) - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il	
	voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in	
	seconda convocazione.	
	L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e	
	delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo	
	settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo	
	settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in	
	manca, alla Fondazione Italia Sociale.	
	Titolo VIII	

[illegible]

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS
82/2005.

L'Aquila, 12 NOVEMBRE 2024